

Avv. Rita Farinelli

“Separazione, divorzio e processo minorile. Le aspettative delle parti con particolare riferimento ai provvedimenti provvisori presidenziali ed all’affidamento dei minori”

Una doverosa premessa: sempre un maggior numero di coppie definisce consensualmente separazione e divorzio cercando di non far pesare sui figli le scelte.

Molte coppie che iniziano la pratica giudizialmente decidono poi, o durante l’udienza presidenziale, o durante la fase istruttoria, di concluderla consensualmente.

SEPARAZIONI: udienza presidenziale provvedimenti provvisori

Chi affronta le problematiche derivanti da fratture familiari, manifesta l’aspettativa che vi siano tabelle o indicatori cui rapportarsi per definire le possibili condizioni della separazione, quantomeno per determinare l’entità degli assegni di mantenimento per figli e coniuge, i provvedimenti relativi ai figli, l’assegnazione della casa.

Un tempo, regola non scritta ma generalmente applicata, era che i figli minori fossero affidati alla madre con assegni minimi a carico dei padri.

Oggi non esistono regole generali nè prassi uniformi anche su casi per molti aspetti simili.

Tutto dipende dal Giudice che tiene l’udienza presidenziale e dalla rappresentazione della realtà che le parti offrono al Giudice che deve emettere i provvedimenti provvisori o convincerle ad una definizione consensuale.

Alcuni Giudici, prima dell’udienza, prendono in esame gli atti depositati dalle parti, alcuni Giudici pretendono preventivamente la produzione di documenti attestanti le condizioni delle parti, qualche Giudice interroga le parti meticolosamente. Altri si formano i convincimenti soprattutto in udienza.

Come è noto, i provvedimenti provvisori assunti all’udienza presidenziale sono decisi in via discrezionale e senza obbligo di motivazione: su di essi incidono i convincimenti personali e la formazione culturale del Giudice che li emette. Può capitare così che per situazioni pressochè simili ma rappresentate diversamente vi siano diverse decisioni dei Giudici.

Può capitare che lo stesso caso deciso da Giudici diversi abbia diverse soluzioni.

Difficile spiegare ai cittadini che si rivolgono ai Tribunali perchè accade ciò.

Difficile anche far comprendere sia ai Giudici che alle parti quanto i provvedimenti provvisori finiscano per influenzare tutte le scelte nelle cause relative alle fratture familiari.

Eppure è semplice: se le parti sanno che, con redditi di un certo tenore, gli assegni non saranno superiori (o inferiori) ad un determinato importo, saranno più facilmente indotte ad aderire ad una definizione consensuale della procedura.

Se esistono prassi consolidate di affidamento dei figli e di determinazione di modalità di visita al genitore non affidatario, difficilmente le parti saranno indotte a tenere in vita una lite per vari anni, con notevoli costi, per ottenere poi provvedimenti che alla fine poco si discosteranno dai provvedimenti provvisori.

Nell’assenza di regole, tabelle ed indicatori, c’è sempre chi cerca di ottenere quanto comunque si è prefissato, fidando anche del fatto che non vi è obbligo, come detto, all’udienza Presidenziale, di produrre particolari documenti e che comunque in detta udienza

si potrà “trattare” una definizione consensuale dell’ultima ora, che alla stessa udienza si potranno anche fornire informazioni non del tutto veritiere tanto non è previsto alcun controllo sulla loro fondatezza. Spesso l’udienza Presidenziale viene impiegata soprattutto per mediare un accordo tra le due diverse posizioni espresse dalle parti.

Un capitolo a parte meritano le separazioni fatte in autonomia dai coniugi. Se è vero che spesso sono frutto di civilissime definizioni tra le parti, è anche vero che, in molti casi, dietro separazioni in apparenza consensuali, si celano condizionamenti di un coniuge nei confronti dell’altro.

Un ulteriore capitolo merita il tentativo di conciliazione svolto all’udienza presidenziale con maggior o minor convinzione e vigore a seconda delle convinzioni personali del Presidente che lo svolge.

Se in un numero esiguo di casi il tentativo può portare ad una riconciliazione, quantomeno temporanea, in molte altre situazioni è una pesante interferenza nel privato dei coniugi i quali, se si fanno temporaneamente suggestionare, sono comunque destinati a ripresentarsi più avanti in Tribunale.

I provvedimenti provvisori, purtroppo, di provvisorio hanno ben poco, perchè per ottenerne la modifica, ben lunga e difficile è la strada.

Peraltro i provvedimenti provvisori finiscono per orientare i coniugi anche su eventuali accordi consensuali che pongano fine alla causa con la trasformazione del rito da giudiziale a consensuale prima della pronuncia della sentenza.

Del tutto formale è la verifica del P.M. sulle condizioni di separazione e divorzio.

Assente sia a Rovereto che a Trento l’intervento del P.M. anche quando negli atti processuali risultano dedotti (o anche alle volte provati) reati di cui all’art. 570. Non è un caso che molti degli obbligati a versare assegni introiettano come facoltà e non come obbligo, il dovere di concorrere al mantenimento dei figli o del coniuge formalizzato nella separazione.

Alcuni anni fa a Rovereto, attraverso il Giudice Tutelare, si esercitava una sorta di verifica successiva sull’adeguatezza dei provvedimenti di affidamento e di visita quando si manifestavano problemi nella loro esecuzione: oggi tale attività non viene più svolta.

Vi è però da dire che il Giudice Tutelare non aveva alcun potere di intervenire su provvedimenti inattuabili o difficilmente eseguibili o fonte di contenzioso infinito. Poteva solo cercare di far ragionare le parti o, nei casi estremi, trasmettere gli atti al P.M. per l’intervento..

Fase istruttoria

Le norme oggi applicate mal si adattano a situazioni in continua e rapida evoluzione quali sono quelle che si verificano a fronte di crisi coniugali con presenza di figli che crescono, con una evoluzione dei rapporti genitori/figli e coniugi separati tra di loro che muta con il passare degli anni o con il mutare delle circostanze, non ultimo il fiorire o l’interruzione di nuovi rapporti di convivenza, nonché con il mutare spesso repentino delle condizioni economiche dei coniugi.

Difficile articolare prove e soprattutto raggiungere certezze su fatti avvenuti nel privato cristallizzando l’esame a quanto avvenuto nel tempo in cui sono state richieste le prove.

Difficile anche effettuare verifiche sulla reale situazione economico-patrimoniale che spesso è poco conosciuta dalle parti.

Spesso, per una sorta di spartizione reciproca dei compiti, durante il matrimonio, gli aspetti economici-patrimoniali sono curati soprattutto da un coniuge che gode in ciò della fiducia e delega (evidentemente non scritta) dell’altro coniuge.

Difficile soprattutto arrivare a certezze sulla scorta di prove testimoniali spesso chiaramente “di parte” o di consulenze tecniche che, se inerenti a provvedimenti relativi ai figli, poco sono concludenti, se relative ad aspetti economici, sono spesso ampiamente lacunose.

Normalmente nè il Tribunale di Rovereto nè quello di Trento si avvalgono del supporto o di relazioni di Servizi Sociali prima di adottare delle decisioni; spesso i coniugi vengono invitati a rivolgersi a servizi di mediazione familiare per farsi aiutare a superare conflittualità presenti. Sia a Rovereto che a Trento si applicano a separazioni e divorzi le norme del codice di procedura civile di cui agli artt. 183 e 184.

Curiosa è la pretesa del Tribunale di Rovereto che ritiene di non poter fissare un assegno per i figli nelle ipotesi in cui la parte che ne fa richiesta non dia anche la prova relativa al reddito dell'obbligato, anche se contumace. Come se il Codice Civile non disponesse, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di mantenere i figli.

Divorzio

Anche per il divorzio si potrebbe ripetere il discorso già fatto per la fase presidenziale delle separazioni con un unico correttivo: avendo alle spalle un pronunciamento del Tribunale, i Presidenti, dopo aver svolto un tentativo di conciliazione in genere più volto a convincere i coniugi ad un divorzio consensuale che a far loro riprendere la convivenza, confermano temporaneamente i provvedimenti già in vigore tra le parti con la separazione e demandano poi al Giudice Istruttore ed al Tribunale eventuali definitive statuizioni.

In genere i cittadini fanno una grande confusione tra separazione e divorzio, si attendono comunque procedure più svelte, provvedimenti più uniformi, verifiche più accurate sulla loro esecuzione.

Le attese delle parti sono spesso destabilizzate da sentenze tra loro confliggenti della Cassazione, pubblicizzate anche malamente dai giornali.

Fuorviano anche le cosiddette rubriche di rotocalchi e giornali che, con l'intento di spiegare diritti e procedure, finiscono per determinare attese inesaudibili.

Esecuzione dei provvedimenti

Sconcerta il fatto che provvedimenti economici ormai definiti possano essere non ottemperati dalla parte obbligata e, nonostante ciò, non vi sia la possibilità di ottenere in tempi rapidi e senza ulteriori spese quanto di diritto.

All'estero, soprattutto nelle nazioni in cui da tempo si è cercato di risolvere il problema, si sono già trovate delle soluzioni.

Per la verità i giudizi penali sono più celeri e severi di alcuni anni or sono. Abbiamo però assistito a sentenze più che destabilizzanti come ad esempio l'applicazione della continuazione ad un padre inadempiente da sempre degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli concessa propria e solo perchè, nonostante la terza denuncia ed il terzo procedimento penale, questi non ha mai versato alcun importo.

Personalmente non ho mai visto un procedimento penale avviato su impulso del P.M. per violazioni degli obblighi di assistenza.

Più delicato è il caso della esecuzione coattiva dei provvedimenti relativi alla prole: per trattare tale argomento occorrerebbe un tempo conveniente.

E' solo il caso di far presente che, quando è previsto l'intervento dei Servizi Sociali per l'esercizio del diritto di visita, il provvedimento è pressochè inattuabile.

In rare occasioni vengono sentiti i minori in relazione ai loro desideri ed alle loro aspettative: qualche volta, a sorpresa, ciò viene attuato e non sempre il minore avanti al Giudice esprime idee ed aspettative personali prive da interferenze esterne. In genere i minori vengono sentiti senza la presenza dei genitori e spesso anche degli avvocati che li tutelano.

Tribunale dei Minori

Competente a decidere sui provvedimenti relativi ai figli nati fuori dai matrimoni, ma non sugli aspetti economici del loro mantenimento.

E' un capitolo a parte sia per la procedura, diversa da quella del Tribunale Ordinario, sia per i tempi, generalmente più lunghi di quelli del Tribunale Ordinario, sia per le decisioni assunte dai Giudici sulla rappresentazione della realtà filtrata attraverso relazioni dei Servizi Sociali alle quali relazioni generalmente si riportano i Giudici nel decidere.

Spesso le decisioni sono molto difformi da quelle emesse, su casi analoghi, dal Tribunale Ordinario.

Provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare

Sono molto rari e non sempre sono di facile gestibilità ed attuazione soprattutto in un luogo di ridotte dimensioni come il circondario di Rovereto.

Unioni tra stranieri o tra cittadino italiano e cittadino straniero.

Sono sempre più numerosi i casi di fratture di tali unioni, spesso con presenza di minori.

Difficilissima è la loro soluzione in tutti i casi in cui vi è da applicarsi il diritto del Paese straniero.

Difficile anche tutelare i minori nati da queste unioni oggetto di comportamenti violenti o vessatori.

Avv. Rita Farinelli